CAMERA DI COMMERCIO
CASERTA

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE

OGGETTO: comunicazione avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese delle imprese individuali di cui all'allegato elenco (art. 2, comma 1 lettere a, del D.P.R. 23 luglio 2004 n. 247).

IL CONSERVATORE

- visti gli articoli 4, 15 e seguenti del D.lgs. 165 del 30.03.2001, e successive modifiche ed integrazioni recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze dell'amministrazioni pubbliche";
- vista la determinazione presidenziale n.8 del 31.05.2024 con la quale lo scrivente è stato nominato, a far data dal 1.6.2024, Conservatore del Registro delle Imprese;
- visti gli artt. 2188 e seguenti c.c.;
- vista la Legge 29 dicembre 1993, n. 580 ("Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e successive modifiche ed integrazioni;
- visto, in particolare, l'art. 8 della suddetta Legge n. 580/93 in materia di "Registro delle imprese";
- visto il D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 ("Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29.12.1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile");
- vista la Legge 2 novembre 2000 n. 340 s.m.i., recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e la semplificazione dei procedimenti amministrativi";
- vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e, in particolare, l'art.7 relativo all'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento;
- visto il D.P.R. del 23.07.2004 n. 247 recante *"Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese",* e in particolare l'art. 2 che disciplina il procedimento, finalizzato alla cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese, delle imprese individuali*;*
- richiamata la Circolare 3585/C del 14/06/2005 del Ministero delle Attività produttive "Regolamento di semplificazione del procedimento per la cancellazione dal Registro delle imprese di imprese e società non più operative";
- letto il comma 1 dell'articolo 40 del D.L. 76/2020, convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120, che attribuisce al Conservatore del Registro delle Imprese la competenza per l'adozione, con propria determinazione, del provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio disciplinate dal predetto d.P.R. 247/04;
- considerato che le citate norme da un lato si inquadrano tra gli strumenti legislativi volti a consentire e semplificare la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di imprese non più operative e dall'altra recepiscono l'esigenza di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche presenti nel Registro, sì da renderlo quanto più corrispondente alla realtà dei soggetti economici effettivamente operativi;

- avuto riguardo all'interesse pubblico perseguito dal procedimento di cancellazione d'ufficio ex D.P.R. 247/04 e tenuto conto che il procedimento de quo e il relativo provvedimento conclusivo hanno cause, motivazioni, finalità e mezzi di accertamento della fattispecie comuni a tutti i soggetti giuridici interessati, risolvendosi in un atto a identico contenuto suscettibile di produrre effetti nella sfera giuridica di imprese che versano tutte nella medesima situazione di accertato intervenuto decesso del titolare delle stesse;
- ritenuto opportuno adottare un unico provvedimento di avvio del procedimento di cancellazione, sia in ragione del numero dei destinatari, che della necessità di assicurare l'economicità e l'efficienza del relativo procedimento amministrativo;
- richiamato l'art. 2, comma 1, lettera a) e comma 3 del d.P.R. 247/04 e in particolare la previsione che la comunicazione di avvio del procedimento sia inoltrata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare sia all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel Registro, che alla residenza anagrafica dell'imprenditore;
- preso atto che la finalità della comunicazione di avvio del procedimento è individuata dallo stesso D.P.R. nella richiesta di annotazione della cessazione o nella indicazione di elementi che dimostrino la permanenza dell'attività ovvero del titolo che consente l'esercizio dell'impresa;
- considerato che la comunicazione personale dell'avvio del procedimento deve essere inviata sia all'indirizzo della sede che risulta iscritta nel Registro che alla residenza anagrafica dell'imprenditore defunto, determinando di fatto il raddoppio del numero di corrispondenze da eseguire;
- tenuto conto che, periodicamente, anche attraverso comunicazioni che provengono da altri pubblici uffici, viene effettuata una ricognizione delle imprese individuali iscritte nel Registro delle imprese, per le quali è possibile avviare l'accertamento della circostanza di cui all'art. 2, comma 1, lettera A del citato D.P.R. n. 247/2004;
- vista la a Circolare 3585/C del 14/06/2005 del Ministero delle Attività produttive che, nell'ambito dell'ipotesi di decesso del titolare di impresa individuale, precisa che "Tale circostanza deve essere sempre accertata mediante acquisizione, a qualunque titolo, di certificato o attestazione di morte. L'unico caso in cui non è necessario il possesso di prove documentali per poter avviare la procedura si ha quando, sulla base del principio affermato dall'articolo 2, comma 2, la notizia provenga da un pubblico ufficio";
- richiamate le comunicazioni trasmesse dall'Ufficio Diritto Annuale, acquisite ai protocolli con n. 10331/2026- 12569/2026-14365/2026-15627/2026-17603/2026, e dall'Agenzia delle Entrate –Direzione Regionale della Campania - Ufficio Controlli, acquisita al protocollo dell'ente al n. 38306/2025, con le quali sono stati trasmessi degli elenchi di soggetti deceduti;
- vista la Legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato) e, nello specifico, l'art. 5, comma 4, relativo alla possibile prosecuzione dell'attività artigiana in caso di morte dell'imprenditore;
- richiamata la Legge della Regione Campania n. 11/2015 che, a far data dal 1° gennaio 2016, ha disposto la soppressione dell'Albo delle imprese artigiane, sostituendolo a tutti gli effetti con il Registro delle Imprese e attribuendo alle Camere di Commercio le funzioni

amministrative inerenti l'annotazione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane dalla sezione speciale;

- visto l'elenco allegato alla presente determinazione nel quale sono individuate n. 55 imprese individuali per le quali l'ufficio ha avuto notizia dell'intervenuto decesso del titolare ex art. 2, comma 2 del d.P.R. 247/04;
- rilevato che le imprese di cui all'allegato elenco risultano iscritte nel Registro delle imprese e annotate con la qualifica di imprese artigiane;
- rilevato che alla data odierna non risultano presentate al Registro delle Imprese domande di prosecuzione dell'attività ai sensi della citata Legge n. 443/1985;
- ritenuto necessario, pertanto, procedere alla comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione per l'accertamento della cessazione dell'attività economica, ferma restando la facoltà dei soggetti legittimati di interrompere il procedimento fornendo elementi idonei al mantenimento dell'iscrizione, ivi compresa l'eventuale istanza ex art. 5 Legge 443/1985;
- considerato che quasi la totalità delle imprese in elenco risulta sprovvista di un indirizzo di posta elettronica certificata e che gli indirizzi delle sedi legali come risultanti dal Registro delle Imprese sono, verosimilmente, non più attuali;
- tenuto conto altresì che, relativamente alle imprese elencate nell'allegato, pur risultando alcune di esse dotate di un domicilio digitale, si ritiene di non poter utilmente ed efficacemente utilizzare tale modalità di comunicazione del provvedimento agli eredi interessati in quanto, di norma, l'accesso al domicilio digitale, a maggior ragione se relativo ad una impresa individuale, è unicamente consentito all'intestatario dello stesso che però nel caso di specie è risultato essere deceduto;
- ritenuto che la notificazione a mezzo servizio postale non trova più giustificazione, sia riguardo alla previsione del D.Lgs. 07/03/2005 n° 82, recante il "Codice dell'amministrazione Digitale" e, in particolare, degli artt. 3 bis e 6, nonché del più generale obbligo di utilizzare i canali telematici per le comunicazioni tra imprese e pubblica amministrazione, sia riguardo al disposto di cui al Decreto Legislativo 185/2008, convertito in Legge 2/2009, al Decreto Legge 179/2012 convertito con modificazioni in Legge 221/2012 e, da ultimo, al Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 in tema di obbligo di attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata;
- valutato, altresì, che la comunicazione personale a mezzo lettera raccomandata ai singoli interessati risulterebbe eccessivamente gravosa ed economicamente onerosa e che i relativi costi sono soggetti a vincoli di contenimento e di razionalizzazione;
- ritenuto che la finalità della conoscibilità dell'avvio del procedimento possa essere conseguita con modalità più agevoli e meno dispendiose, in ossequio ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, anche alla luce di strumenti informatici e digitali che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;
- visto, altresì, l'art. 32 comma 1 della L. 18/6/2009, n. 69 rubricato "Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea", per il quale sono assolti gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale mediante affissione degli stessi nei siti informatici delle amministrazioni procedenti;

- visto l'art. 8 della Legge n. 241/1990 con il quale testualmente si dispone che: "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";
- considerato che la predetta disposizione possa applicarsi anche al procedimento amministrativo che abbia un identico contenuto e sia riferibile ad imprese che presentano i medesimi presupposti per l'applicazione del procedimento disciplinato dall'art. 2, comma 1, lettere A del citato D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247;
- ritenuto che, in considerazione dell'identicità dei presupposti di fatto e di diritto rilevati, anche il provvedimento finale potrà essere analogamente adottato dal Conservatore del Registro delle Imprese attraverso un unico provvedimento, avente cioè contenuto identico e una pluralità di destinatari, tutti accomunati dai medesimi presupposti;
- reputato, quindi, che ove non sia possibile comunicare atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione, come prescritto dall'art. 5 bis del D.Lgs. 07.03.2005 n. 82, testo vigente, debba farsi ricorso alle modalità previste dal comma 3 dell'art. 8 della Legge 241/90, che onera l'amministrazione procedente, nei casi in cui per l'elevato numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, della decisione di stabilire idonee forme di pubblicità al fine di rendere noti gli elementi di cui al comma 2;
- visto, altresì, l'art. 21-bis della Legge n. 241/1990 che, ai fini dell'efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati, prevede tra l'altro che "Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima";
- rilevato che, in ossequio alla predetta disposizione, l'Albo camerale della Camera di Commercio di Caserta è regolarmente online e consultabile in un'apposita sezione del sito internet istituzionale;
- considerata la numerosità delle imprese sottoposte al procedimento che, coniugata con l'esigenza di contenimento dei costi e semplificazione amministrativa, rende la notificazione personale a tutti gli imprenditori/eredi particolarmente gravosa;
- rilevata altresì l'impossibilità di effettuare qualunque tipo di comunicazione e/o notifica digitale nei confronti di quelle imprese che siano sprovviste di un proprio "domicilio digitale", regolarmente iscritto nel Registro delle imprese, oltreché valido e attivo;
- valutato, altresì, che è sempre possibile presentare apposito ricorso al Giudice del Registro delle imprese avverso il provvedimento del Conservatore, oltre che avviare – ove ne ricorrano i presupposti – la procedura di cancellazione d'ufficio dell'iscrizione ai sensi dell'art. 2191 c.c.;
- valutato che, nella fattispecie in questione, l'iscrizione dell'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio sarà rilevabile attraverso:
    - ✓ la pubblicazione del provvedimento del Conservatore nell'apposita sezione del sito internet istituzionale;

- ✓ l'apertura di un protocollo d'ufficio in stato "sospeso" nelle corrispondenti posizioni del Registro delle Imprese, che ne garantisce l'immediata conoscibilità tramite la consultazione della visura;

- ritenuto che tali elementi siano presupposti sufficienti per l'applicazione delle procedure previste dall'art. 2, comma 1, lettere a), in considerazione anche dell'esigenza di conciliare la "semplificazione" dell'iter e il contenimento della spesa;
- preso atto della conclusione dell'attività istruttoria posta in essere dalla dott.ssa Maria Rita Botte (Responsabile del procedimento imprese artigiane);
- visto il parere favorevole rilasciato dalla dott.ssa Ciretta Napoletano (Responsabile della Unità Operativa Complessa "Coordinamento Servizi Anagrafici e Regolazione del Mercato) mediante approvazione disposta nell'ambito dell'applicativo informatico GDEL, utilizzato per la predisposizione del presente provvedimento;

DETERMINA

- di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente provvedimento;
- di avviare il procedimento di cancellazione ex art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. 247/04 relativamente alle imprese di cui all'allegato elenco, rubricate dal n. 1 al n. 55, e per le quali l'ufficio ha avuto notizia dell'evento del decesso del titolare;
- di dare atto che, entro il termine di conclusione del procedimento, gli eventuali aventi causa potranno interrompere l'iter di cancellazione comunicando elementi idonei a dimostrare la permanenza dell'attività o presentando istanza di prosecuzione ai sensi dell'art. 5, comma 4, della Legge 443/1985;
- di individuare ex art. 8, comma 3 della Legge 241/90 quale idonea forma di pubblicità ai fini della comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Virtuale della Camera di Commercio di Caserta per giorni 60 continuativi;
- di procedere alla comunicazione agli eredi interessati dell'adozione del presente provvedimento mediante pubblicazione all'Albo camerale online per sessanta giorni, anche con riferimento alle imprese tuttora risultate con domicilio digitale, ritenendo che verosimilmente tale domicilio non sia presidiato da alcuno a distanza di diversi anni dal decesso dell'intestatario;
- di iscrivere d'ufficio nelle corrispondenti posizioni del Registro delle imprese l'avvio del procedimento finalizzato alla cancellazione ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247;
- di procedere alla cancellazione delle predette imprese con propria determinazione, decorso il termine di 60 giorni nonché l'ulteriore termine di 15 giorni normativamente previsto per presentare eventuale opposizione al Giudice del Registro contro il presente provvedimento, in mancanza di riscontri atti a dimostrare l'esistenza di elementi idonei al mantenimento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

- di trasmettere a Infocamere S.c.p.a. le posizioni dell'allegato elenco affinché sia annotata nella visura delle predette imprese l'informazione dell'avvio del relativo procedimento attraverso un protocollo in stato "sospeso";
- di segnalare all'ufficio Diritto Annuale l'elenco delle imprese che saranno definitivamente cancellate dal Registro delle Imprese sulla base del presente provvedimento;
- di pubblicare la presente determinazione all'Albo camerale online.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
dott.ssa Maria Rita Botte
Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

IL CONSERVATORE
dott. Federico Sisti
Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005

Signed by BOTTE MARIA RITA
08.06.2026 11:11:01 UTC